

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6046

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

l'Impresa DESIATI Pietro (codice fiscale n. DST PTR 16A08 B180R) da Brindisi,

PER
la realizzazione nel Comune di BRINDISI dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - 2° lotto - complesso ex I.S.E.S. - Via Egnazia - Quartiere Paradiso, finanziati con i fondi della legge 5/8/1978, n. 457 - art. 31/B - 2° Biennio -

- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA .. £. 290.000.000.=

- RIBASSO D'ASTA DEL 6,21% " 18.009.000.=

- IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 271.991.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentoottantadue, in questo giorno

Venti del mese di Dicembre in Brindisi e

Te

21/12/82
5806 Mod. 1 Vol. 1
80.300

nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Giambattista Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio LONGO - Coordinatore generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa ai sensi degli articoli 151 e 153 del Testo Unico 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella sua qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica;
- 2) DESIATI Pietro, nato a Brindisi l'8 gennaio 1916, domiciliato in Brindisi alla Via Masaniello, 34, quale titolare della impresa edile omonima con sede in Brindisi e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, presso il domicilio eletto in Brindisi, alla via Conserva, 37, presso lo studio legale del dottor procurator Claudio CONSALES.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comu

ne accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Presidente, come sopra rappresentato, affida all'Impresa DESIATI Pietro con sede in Brindisi, la quale, in persona come sopra, accetta l'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di BRINDISI - Quartiere Paradiso - 2° lotto - complesso ex I.S.E.S. - Via Egnazia.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 5/8/1978, n. 457 - art. 31/B - 2° Bienio - giusta Decreto n. 369 dell'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Residenziale della Regione Puglia in data 29 giugno 1982.

Tutte le opere di cui sopra, dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera "A", nonché dell'Elenco dei prezzi unitari che, pre-

via sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera "B" ed, infine, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato speciale d'appalto, le parti fanno concordemente ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte.

In ordine a quanto sopra si precisa che alle figure del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettiva-

mente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di Brindisi.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di avere attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di aver preso visione dei luoghi ove i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento dovranno essere eseguiti, di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano

influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere e all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dello appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'offerta stes

sa/compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE -

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dello Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si ob

bliga nel modo più formale ed assoluto a non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso.

Pertanto agli effetti di tale norma, anche nei casi, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, di cessione o subappalto larvati, l'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto, pretendere il risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin d'ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante.

Si chiarisce che non vengono considerati subappalti le commesse date dall'Impresa appaltatrice ad altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti e di impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In relazione a quanto sopra si fa espresso richiamo al secondo comma dell'art. 2 della legge 10/2/1962,

n. 57 per effetto del quale è prescritta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori anche per le ditte che eseguono impianti o lavori speciali non scorporati.

Prima di iniziare le opere oggetto del punto b) l'impresa appaltatrice che in ogni caso resta l'unica responsabile nei confronti dell'Istituto appaltante per l'esecuzione di impianti e lavori speciali, dovrà esibire il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori delle ditte fornitrici, con gli estremi degli importi di competenza.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni 420 (quattrocentoventi) continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale. Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria, in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta

fissata nella misura di £. 60.000.= (diconsi lire sessantamila) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico della Impresa appaltatrice, e devono intendersi compensati nei prezzi unitari di cui al successivo articolo 11 gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e per l'esercizio del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;
- 3) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc. neces

te da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto già detto all'articolo 4.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di lire
290.000.000.= (diconsi lire duecentonovantamiloni).
L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso di li-
re 6,21% (lire sei e centesimi ventuno per cento) of-
ferto dalla Impresa appaltatrice in sede di gara a
licitazione privata, risulta determinato nell'impor-
to netto contrattuale dei lavori di lire. 271.991.000.=
(diconsi lire duecentosettantunomilioninovecentono-
vantunomila).

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dello
elenco prezzi unitari allegato al presente contrat-
to sotto la lettera "B".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere
applicato lo stesso ribasso complessivo precedente-
mente indicato.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavo-
ri a misura e manchino nel prezzo sopra citato e
nello elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari
corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei
nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n.
350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, rico-
nosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nel-
le misure, con le modalità e alle condizioni tutte
indicate o richiamate nel presente contratto, e com=

sarie per l'esercizio del cantiere per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi e contributi, lavori e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

4) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;

5) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

6) la pulizia con il personale necessario, di tutti i locali ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche eventualmen

prensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art.16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/64, n. 463, 17/2/1950, n. 50, 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti, e noli stabiliti dal D.M. 11/12/1978 e riportati nella tabella qui di seguito trascritta:

ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI

A) Manodopera 40%

B) Materiali: 40%

la riportare 40%

riporto 40%

- 1) Cemento tipo 425 q.le 7%
- 2) Sabbia mc. 5%
- 3) Lavabo cad. 2%
- 4) Ferro F e B 38K Kg. 8%
- 5) Mattoni forati a 4 fori n. 8%
- 6) Legname abete per infissi mc. 7%
- 7) Marmettoni mq. 7%

in uno 44%

C) Trasporti:

- 8) Autocarro q.le/Km. 6%

D) Noli:

- 9) Betoniera all'ora 4%

- 10) Elevatore all'ora 6%

in uno 10%

TOTALE 100%

SQUADRA TIPO:

— operai specializzati 2

— operai qualificati 2

— manovali specializzati 3

Si precisa che le variazioni da prendere in base del
computo revisionale si intendono sempre quelle del
costo di origine e che, per quanto riguarda i noli,
il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio
provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal Bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituito in base alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dallo art. 25 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento sarà applicato il ribasso complessivo contrattuale e saranno successivamente operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto e, all'art. 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nel caso di subappalto di cui al precedente articolo 4, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità giudiziaria per denuncia di terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nella esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di ufficio.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti,

con salvezza di ogni possibile diritto ed azione del
lo Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori
a misura il prezzo risultante dalla relativa conta-
bilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente
articolo 8, con l'applicazione del ribasso complessi-
vo contrattuale indicato nello stesso articolo 8, e
L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risol-
vere in qualunque tempo il contratto mediante il pa-
gamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri sta-
biliti nel precedente capoverso e del valore dei ma-
teriali utili esistenti in cantiere, oltre al deci-
mo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 12 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle
obbligazioni di tutto quanto indicato o richiama-
to nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha
costituito una cauzione definitiva infruttifera del-
lo importo di Lit. 13.599.550.= (dieci milioni e
cinquecento novantacinquemila e cinquecentocinquan-
ta), pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare
presunto contrattuale dell'appalto indicato nel pre-
cedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria
n. 6399329/7 del 29/9/1982 prestata dalla Riunione
Adriatica di Sicurtà - RAS - Agenzia di Brindisi -

con sede in Milano, con la quale la predetta Riunione Adriatica di Sicurtà - RAS - agenzia di Brindisi, con sede in Milano, si costituisce fidejussore nello interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £. 13.599.550.= (lire tredicimilionicinquecentonovantanovemilacinquecentocinquanta).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13
SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitolati e spese di gara.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e le contri-

buzioni presenti e future che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'importo sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 14

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:

- A) Capitolato speciale di appalto (all. "A");
- B) Elenco dei prezzi unitari (all. "B");

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.

P.R. 16/7/1962, n. 1063;

b) Legge 20/3/1865, n. 2248 all. "F" sui lavori pubblici;

c) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 327.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero sei fogli di car-

ta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fidu
cia per intero su numero ventidue faccialte oltre a
questa fin quì.